Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 465 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 466 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012;

VISTO il comma 470 del citato articolo 1 il quale stabilisce che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto ad inviare una certificazione dei risultati conseguiti nell'anno precedente;

VISTO il comma 470-bis del medesimo art. 1, inserito dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 1, comma 475, lettera a) della legge n. 232 del 2016, il quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al citato comma 466, gli enti locali sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo dello scostamento registrato; le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo; gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui al precedente periodo assicurano il recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti;

VISTO il comma 823 ultimo capoverso della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone:" resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016".

VISTO il decreto ministeriale dell'11 aprile 2019 con il quale è stata disposta l'applicazione della seconda rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio anno 2017 ai soli enti che non rientrano nella fattispecie descritta all'articolo 1, comma 829 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTA la nota 245247 del 18 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato che il comune di Villaricca, già assoggettato alla prima rata della sanzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio 2017 per euro 959.000,00, sebbene abbia adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non rientra nella fattispecie di cui al già citato comma 829, poiché il mancato raggiungimento del saldo 2017 non è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato,

CONSIDERATO, pertanto, che con la citata nota si conferma che l'ente resta assoggettato, nel biennio 2019 e 2020, alla seconda e alla terza rata della sanzione di cui all'articolo 1, comma 475, lettera a), della legge n. 232 del 2016, che prevede la riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari allo scostamento registrato nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2018, di definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018 a titolo di fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 921 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha confermato il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, sulla base degli importi indicati per ciascun ente, negli allegati al citato D.P.C.M. del 7 marzo 2018;

RITENUTO di dover provvedere all'applicazione, nei confronti del comune di Villaricca, non rispettoso del pareggio di bilancio 2017, della sanzione di cui al medesimo comma 475 lettera a) dell'art. 1 della legge 232 del 2016, nella misura pari a un terzo dell'importo pari alla differenza fra l'obiettivo di saldo finale di competenza 2017 rideterminato, a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e non utilizzati, e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo finanza pubblica;

Ministero dell'Interno

D E C R E T A

Articolo 1

(Applicazione della sanzione)

1. Il comune di Villaricca, non rispettoso del pareggio di bilancio 2017, è assoggettato alla seconda rata della sanzione per l'importo di euro 959.000,00, pari alla quota parte della differenza tra saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica e saldo obiettivo pareggio rideterminato finale 2017.

2. L'applicazione della sanzione, nel secondo anno del triennio 2018-2020, comporta la riduzione delle risorse spettanti al citato ente a titolo di fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, divulgate sulle pagine del sito internet di questa Direzione centrale.

Articolo 2

(Adempimenti)

L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 22 novembre 2019

IL DIRETTORE CENTRALE
(Colaianni)